



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Roberta Rando, all'udienza del 08 Aprile 2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED]

TRA

[REDACTED] nata a Carini [REDACTED] ivi residente [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa  
dall'avvocato Vincenzo La Cava del foro di Messina, con studio in Messina, Via  
Cesare Battisti 108, giusta procura in atti

ricorrente

CONTRO

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio XIV - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), con la rappresentanza e difesa in giudizio, ex art. 417 bis, del Dott. Alessandra Meliadò, giusto atto di individuazione allegato, il quale elegge domicilio presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, in Via San Paolo. 361 ex IAI

*attesa la temporaneità dell'istituto, in alcun modo assimilabile al trasferimento definitivo".*

Dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente risulta la disponibilità di posti nell'ambito territoriale di residenza del nucleo familiare di appartenenza della ricorrente e l'amministrazione resistente non ha contestato in maniera specifica tale documentazione.

Il ricorso va pertanto integralmente accolto.

Deve infine darsi breve rilievo alla circostanza, dedotta dall'amministrazione, tardivamente costituitasi, che la ricorrente sarebbe stata, a decorrere dal 01/09/2020, trasferita presso la D.D. Don Milani di Palermo.

Tale deduzione, tardiva, non dimostrata documentalmente e non confermata dalla parte ricorrente, non può fondare alcun giudizio in merito alla cessazione della materia del contendere, ovvero incidere sulla statuizione delle spese di lite.

Le spese di entrambe le fasi del giudizio vanno quindi poste a carico delle Amministrazioni resistenti in solido tra loro e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- **ordina** alle Amministrazioni scolastiche resistenti di trasferire definitivamente la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

- **condanna** le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a rifondere

[REDACTED]

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Così deciso in Messina, il 08 Aprile 2021.